

(N. 900-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri e Colonie) del Senato della Repubblica,
nella seduta del 24 gennaio 1951*

modificato dalla Commissioni permanente I (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e II (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie), della Camera dei deputati in riunione comune, nella seduta del 30 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1785)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 NOVEMBRE 1951**

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1951

Riforma della carriera diplomatica.

ONOREVOLI SENATORI. — La disposizione dell'articolo 54 del Regolamento del Senato, anche se non perentoria, e la dichiarazione del presentatore della domanda di trasferimento all'Assemblea, di non intendere di ritornare sui sedici articoli approvati dalla 3^a Commissione in sede di rinvio dalla Camera sembrano indicare i limiti del compito del relatore.

Il disegno di legge sulla « Riforma della carriera diplomatico-consolare », comunicato alla Presidenza del Senato il 4 marzo 1950, era inteso in modo particolare a risolvere urgenti esigenze del servizio sorte come conseguenza del ruolo misto introdotto dalla riforma del 1927 come primo passo verso la fusione completa dei ruoli e rimasto in essere oltre ogni proposito originario.

Il fatto che col grado 6° la carriera si separasse in due ruoli distinti, dei quali l'uno infinitamente più appetibile per i funzionari, si è risolto nella realtà in una gravissima svalutazione delle funzioni consolari, di così alto interesse invece per il nostro Paese ed in un ostacolo, insieme, fondamentale per il buon funzionamento dei servizi. Nessun funzionario, infatti, giunto al 7° grado, si presenta al concorso consolare, determinando in quel grado un vero ingorgo di funzionari, i quali non possono essere promossi, mentre si ha un rilevante numero di posti disponibili nel ruolo consolare.

Il progetto ministeriale accoglieva il sistema del ruolo unico già attuato da molti dei principali Paesi stranieri (Stati Uniti d'America, Brasile, Cile, Svezia, Belgio, Francia,

Gran Bretagna) e che particolarmente per l'Italia apparisce rispondente alle esigenze dei due servizi.

La 3^a Commissione, dopo ampia discussione ed approfondito esame, che si concretava nella presentazione di importanti emendamenti, deferiva ad una Sottocommissione l'elaborazione di un testo concordato, che nelle sue linee essenziali veniva redatto con l'accordo di tutti i suoi membri e che costituiva la base di quello definitivamente approvato dalla Commissione in sede reliberante.

Accolto il ruolo unico, mai in sostanza messo in questione, almeno dalla grande maggioranza, le più significative modifiche concernevano particolarmente l'eliminazione del ruolo transitorio per i funzionari dell'attuale ruolo consolare, i quali vengono invece immediatamente inquadrati nel ruolo unico e lo spostamento, previa correzione della sua modalità, dell'esame di idoneità dalla promozione al grado 8° a quella al grado 6°, gli altri molteplici emendamenti avendo carattere assai meno impegnativo.

La Camera dei deputati introduceva alcuni emendamenti giudicati di non grande rilievo ed accolti dalla vostra Commissione fino all'articolo 16 incluso mentre per altri si è manifestata disparità di vedute.

Compito del relatore risulta, pertanto, soffermarsi sugli emendamenti sui quali la vostra Commissione non si è pronunciata in sede deliberante ed esporvi il pensiero della maggioranza al riguardo.

Art. 17. — La II Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto di introdurre due modifiche al testo del Senato.

1) Eliminazione dell'obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato per l'eventuale provvedimento di collocamento a riposo del funzionario decorso il periodo decennale previsto;

2) sostituzione del criterio della permanenza nel grado a quello del servizio effettivamente prestato ai fini del computo del medesimo periodo decennale.

È dato considerare:

A) Quanto al primo emendamento:

Un parere, del resto non vincolante, del Consiglio di Stato, non impegnerebbe evidentemente la sezione giurisdizionale del medesimo

Consiglio di Stato nel caso che ad essa ricorresse il funzionario collocato a riposo dall'articolo 17, e pertanto tale garanzia giurisdizionale rimane intera con o senza l'inciso in discussione.

La carriera diplomatico-consolare ha la particolarità di essere, per così dire, a struttura cilindrica, a differenza delle altre carriere statali che sono a struttura piramidale, in quanto ha un numero di posti nei gradi più elevati pari a quello dei gradi medi e inferiori. Non vi può essere perciò la stessa selezione di fatto che si realizza nelle altre carriere statali, nelle quali solo una minima percentuale dei funzionari perviene al grado 3°, 4° e 5°. Circostanza che appare decisiva nei confronti della preoccupazione di un decorso del decennio nel grado senza colpa od insufficienze del funzionario e postula in modo veramente perentorio d'altro lato la possibilità di un collocamento a riposo dei funzionari che non risultassero adatti a ricoprire gli incarichi più elevati.

È questa la fondamentale ragione per cui la riforma ha previsto l'esame dal grado 7° al 6° di cui all'articolo 13.

Gli ultimi due commi dell'articolo 13 prevedono che le promozioni al grado 6° si ottengano per esami congiuntamente a titoli e che dopo due concorsi nei quali non si sia conseguita l'idoneità, il funzionario non possa essere ammesso ad un terzo esame. Se dunque l'Amministrazione non avesse la facoltà prevista dall'articolo 17 potrebbe venirsi a creare una categoria di funzionari destinati a rimanere indefinitamente nel grado 7° senza che sia permesso un collocamento a riposo come è previsto per i gradi superiori al 6° (art. 16).

Nella circostanza del decorso del previsto periodo senza promozione già si contiene il dato della scarsa capacità. La permanenza per 10 anni nel medesimo grado dimostra appunto che un funzionario è stato almeno due volte saltato nelle promozioni (tempo medio di permanenza in ogni grado è inferiore di 3 e 4 anni), e che pertanto l'Amministrazione lo considera inadatto a conseguire un grado superiore. È evidente che il Consiglio di Stato non potrebbe in alcun modo disporre degli elementi necessari a valutare tale efficacia concreta del singolo funzionario e pertanto il suo parere preventivo non potrebbe avere alcun significato concreto, salvo per l'accertamento del dato obiettivo della

effettiva permanenza dei 10 anni nel medesimo grado, che essendo richiesto espressamente dalla legge, sarebbe comunque sempre opponibile presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

B) Quanto al secondo emendamento:

1° che il diverso riferimento introdotto semplifica il calcolo del periodo in questione ed evita le difficoltà relative alla valutazione concreta della espressione « effettivamente prestato », in particolare per quanto riguarda i periodi nei quali i funzionari sono a disposizione del Ministero, o sono malati, o sono in attesa di recarsi in una nuova sede dopo aver cessato il servizio nella sede precedente;

2° che il termine dei dieci anni, essendo preso come indice di successive mancate promozioni, può sembrare opportuno sia computato con lo stesso riferimento al quale si ha riguardo per le promozioni, per le quali si tiene conto della permanenza nel grado e non del servizio effettivamente prestato;

3° che proprio per il funzionario inutilizzabile sono atti a verificarsi periodi di mancato decorso di « servizio effettivamente prestato » così che questa formula appare poco aderente allo spirito del disposto dell'articolo 17, fino all'assurdo dell'ipotesi di un funzionario che giunto al nono anno di permanenza nel grado, chieda l'aspettativa per motivi di famiglia, rendendo inapplicabile a più o meno lunga scadenza nei suoi confronti il disposto dell'articolo 17.

Art. 18. — Soppressione per pura ragione di forma delle ultime quattro parole del capoverso primo.

Art. 21. — Estensione, nelle disposizioni transitorie, all'articolo 10 delle esenzioni previste dall'articolo 21 per i funzionari che già si trovino nei ruoli al momento dell'entrata in vigore della riforma, allo scopo di tutelare i diritti acquisiti e di lasciare maggiore elasticità all'Amministrazione per la sistemazione generale dei ruoli che sarà conseguenza dell'entrata in vigore di questa riforma.

Art. 22. — Aggiunta diretta a meglio specificare la categoria tutelata dall'articolo 21 delle disposizioni transitorie, per evitare che esso sia un beneficio generico a vantaggio di tutti.

Art. 23. — Si propone infine l'aggiunta, alle disposizioni transitorie, dell'articolo 23, destinato a favorire, nel prossimo concorso per la carriera diplomatico-consolare, i candidati invalidi, reduci, profughi, combattenti e assimilati che vengono autorizzati a partecipare ad un terzo concorso, in deroga temporanea all'articolo 2, qualora abbiano avuto almeno la sufficienza in tutte le prove iscritte sostenute in concorsi successivi al 1945.

Le dette considerazioni confortano a proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge « Riforma della carriera diplomatica » nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

GERINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

CONCORSO DI AMMISSIONE E NOMINA

Art. 1.

Alla carriera diplomatica si accede mediante esame di concorso; per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I.

CONCORSO DI AMMISSIONE E NOMINA

Art. 1.

Identico.

Identico.

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età circa l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) regolare condotta civile e morale;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

L'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso per difetto di attitudine professionale.

Art. 2.

Chi ha partecipato a due concorsi per la carriera diplomatica senza avervi conseguito la idoneità non può essere ammesso ad un terzo.

Art. 3.

La composizione della Commissione giudicatrice, le modalità ed i programmi d'esame del concorso sono stabiliti con norme regolamentari.

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati « volontari ».

Art. 5.

I « volontari » sono nominati « addetti » nell'ordine di una graduatoria stabilita previo giudizio del Consiglio di amministrazione dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di 18 mesi, dei quali i primi 6 mesi presso l'Amministrazione centrale e non meno di altri 6 mesi presso un ufficio all'estero.

Coloro che non sono giudicati idonei sono dispensati dal servizio senza alcun diritto ad indennità.

Identico.

Identico.

Identico.

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari od in economia marittima o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

TITOLO II.

RUOLO, FUNZIONI E TITOLI

Art. 6.

Il ruolo organico del personale della carriera diplomatica è stabilito nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 7.

Il personale diplomatico in servizio all'estero assume le qualifiche corrispondenti alle funzioni delle quali è incaricato e cioè:

a) nelle Ambasciate le qualifiche di Ambasciatore, Consigliere d'ambasciata, Primo segretario e segretario d'ambasciata;

b) nelle Legazioni le qualifiche di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Primo segretario e Segretario di Legazione;

c) negli Uffici consolari di 1^a categoria le qualifiche di Console generale, Console, Console aggiunto e Vice Console.

Art. 8.

È vietato il conferimento dei titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione dal servizio, in base all'articolo 103 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

TITOLO III.

AVVICENDAMENTO

Art. 9.

Nessun funzionario di grado inferiore al 4^o può, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione, rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito da una ad altra sede all'estero, oppure richiamato al Ministero prima che siano trascorsi

TITOLO II.

RUOLO, FUNZIONI E TITOLI

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Identico.

TITOLO III.

AVVICENDAMENTO

Art. 9.

Identico.

almeno due anni dalla data in cui ha assunto le sue funzioni, o tre anni quando sia Titolare di un ufficio all'estero.

Dopo ogni periodo di servizio all'estero, quello di servizio al Ministero è di non meno di due anni e di non più di quattro anni, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

Il servizio all'estero deve svolgersi in modo da consentire l'avvicendamento delle funzioni diplomatiche con quelle consolari. A tale scopo nessun funzionario di grado inferiore al 4° può esercitare funzioni diplomatiche o consolari per un periodo superiore a quattro anni consecutivi in ciascun ramo del servizio, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

PROMOZIONI E NOMINE

Art. 10.

Tutte le promozioni fino al grado 5° incluso sono subordinate alla permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore, salvo che per la promozione al grado 10°.

Art. 11.

Le promozioni ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 5° sono conferite con decreto ministeriale su parere del Consiglio d'amministrazione.

Del predetto Consiglio in sede di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al 5°.

Le nomine ai gradi 4°, 3° e 2° sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

Le promozioni ai gradi 10° e 9° sono conferite per anzianità congiunta al merito ai funzionari di gradi 11° e 10° che nel periodo anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo o di distinto.

Identico.

Soppresso.

TITOLO IV.

PROMOZIONI E NOMINE

Art. 10.

Tutte le promozioni fino al grado 5° incluso sono subordinate alla permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore, salvo la promozione al grado 10°.

Art. 11.

Identico.

Del predetto Consiglio, in sede di deliberazione di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al 5°.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Le promozioni dal grado 7° al grado 6° hanno luogo con decreto ministeriale, per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio. Gli esami consistono in due temi vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare.

Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno 12 anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

Le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami, alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento.

Le promozioni al grado 6° sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado 6° senza avere conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo esame.

Art. 14.

Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nel triennio anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono.

Art. 15.

A parità di merito, e semprechè non debbano applicarsi le preferenze stabilite a favore dei combattenti, sono preferiti nelle promozioni i funzionari che abbiano prestato lodevole servizio nelle residenze di cui all'articolo 18.

Art. 13.

Identico.

Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno 10 anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 14.

Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nell'ultimo triennio abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono.

Art. 15.

Identico.

TITOLO V.

COLLOCAMENTO A RIPOSO

Art. 16.

I funzionari della carriera diplomatica di grado superiore al 6° possono, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, essere collocati a riposo per ragioni di servizio.

Art. 17.

I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, dopo dieci anni di servizio effettivamente prestato nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6°.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857.

Art. 18.

Ai fini del trattamento di quiescenza, è sopravvalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano o possono aver determinato.

Tale aumento si calcola solo dopo un anno di permanenza ininterrotta nelle sedi di cui al precedente comma.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dal l'una all'altra di dette residenze.

TITOLO V.

COLLOCAMENTO A RIPOSO

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6°.

Identico.

Art. 18.

Ai fini del trattamento di quiescenza, è sopravvalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Identico.

Identico.

TITOLO VI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Alla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari del ruolo diplomatico e del ruolo consolare saranno inquadrati come segue nel ruolo della carriera diplomatica:

- a) nel grado 2°; gli Ambasciatori;
- b) nel grado 3°; i Ministri plenipotenziari di 1^a classe;
- c) nel grado 4°: i Ministri plenipotenziari di 2^a classe e i Consoli generali di 1^a classe;
- d) nel grado 5°: i Consiglieri e i Consoli generali di 2^a classe;
- e) nel grado 6°; i Primi segretari di 1^a classe e i Consoli di 1^a classe;
- f) nel grado 7°: i Primi Segretari di 2^a classe e i Consoli di 2^a classe.
- g) nel grado 8°: i Consoli di 3^a classe;
- h) nel grado 9°: i vice Consoli di 1^a classe;
- i) nel grado 10°: i vice Consoli di 2^a classe;
- l) nel grado 11°: gli Addetti consolari.

Nell'inquadramento ai gradi 4°, 5°, 6° e 7° i funzionari del ruolo consolare prenderanno posto dopo quelli provenienti dal ruolo diplomatico, pur conservando la propria anzianità di grado.

Art. 20.

Le promozioni dei funzionari di grado 7° del cessato ruolo diplomatico avverranno secondo i criteri dell'articolo 14; quelle dei funzionari di grado 7° del cessato ruolo consolare secondo il disposto dell'articolo 13.

Art. 21.

Le disposizioni previste all'articolo 13 circa l'anzianità di carriera e i termini minimi di servizio ai fini dell'ammissione all'esame per la promozione al grado 6° nonchè le disposizioni di cui all'articolo 14, concernenti il quinquennio prescritto per le note di qualifica, non si applicano ai funzionari che si trovino nei ruoli

TITOLO VI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Le disposizioni previste all'articolo 10 circa la permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore per le promozioni fino al grado 5° incluso e dall'articolo 13 circa l'anzianità di carriera e i termini minimi di servizio ai fini dell'ammissione all'esame per la promozione al grado 6° nonchè le disposi-

al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Il periodo di 10 anni di cui all'articolo 17 ha decorrenza a partire dal 26 aprile 1945.

TABELLA.

RUOLO DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

Grado	Titolo	Orga- nico
—	—	—
2°	Ambasciatore	12
3°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe . . .	30
4°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe . . .	56
5°	Consigliere	60
6°	Primo Segretario	70
7°	Secondo Segretario	85
8°	Terzo segretario	55
9°	Vice Segretario di 1ª classe . . .	55
10°	Vice Segretario di 2ª classe . . .	55
11°	Addetto	34
		512

zioni di cui all'articolo 14, concernenti il quinquennio prescritto per le note di qualifica, non si applicano ai funzionari che si trovino nei ruoli al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Il periodo di 10 anni di cui all'articolo 17 ha decorrenza a partire dal 26 aprile 1945, per quei funzionari che non abbiano conseguito la promozione per comprovati motivi di persecuzione politica.

Art. 23.

Ai candidati invalidi, reduci, profughi, combattenti e assimilati, che abbiano avuto almeno la sufficienza in tutte le prove scritte nei concorsi successivi al 1945 sostenute senza peraltro raggiungere la prescritta media del 7, è consentita la partecipazione ad un terzo concorso.

TABELLA.

RUOLO DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
10°	Vice Segretario di 2ª classe . . . 54
11°	Addetto 35
<i>Identico.</i>	